

PRIMA
Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psicosociale
via Marconi 51, Bologna - tel. fax 051.614.89.19
e.mail info@mobbing-prima.it - Internet www.mobbing-prima.it

PRESENTA :

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Sentenza 19 aprile 2011, n. 8993

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17543-2007 proposto da:

BU. MA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso lo studio dell'avvocato GAGLIASSO LOREDANA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente –

contro

BU. UN. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato CAROLEO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUPANO FULVIO, giusta delega in atti;

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/03/2007, r.g.n. 2384/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l'Avvocato GAGLIASSO LOREDANA;

udito l'Avvocato CAROLEO FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 6.8.2001 avanti al Tribunale di Casale Monferrato Bu.Ma. conveniva in giudizio la BU. UN. spa ed esponeva quanto segue:

- assunta dalla convenuta (allora denominata UN.) nel (OMESSO), inquadrata nella categoria B ex CCNL Laterizi e Manufatti del settore industria, nel periodo dal 1992 al 1995 aveva svolto mansioni presso la Direzione Tecnica, da ascrivere al superiore inquadramento nella categoria A del CCNL;

- nel (OMESSO) fu inserita all'interno della neonata Di. Se. , ove organizzava e coordinava l'attività di consulenza svolta dalla Di. , rispondeva direttamente all'ing. Ga. , dirigente e responsabile della Di. ed era collocata su un piano paritario rispetto ai colleghi Av. , quadro e B. , dirigente;

- nonostante nel (OMESSO) avesse ottenuto l'inquadramento nella categoria A, le mansioni svolte presso la Di. Se. nel periodo dal (OMESSO) al (OMESSO) dovevano essere ascritte al superiore inquadramento nella categoria quadro, o quantomeno nella categoria A/S;

- nell'(OMESSO) la UN. era passata sotto il controllo del gruppo Bu. e la Di. Se. era passata alle dipendenze di B.M. ;

a partire da tale momento e comunque dai primi mesi del (OMESSO), l'azienda aveva posto in atto nei suoi confronti un comportamento vessatorio e illegittimo, individuato dapprima nel tentativo di trasferimento da (OMESSO), che non era stato attuato in considerazione delle sue condizioni di

salute; poi, venute meno le mansioni svolte presso la Di. Se. , nell'assegnazione (dal (OMESSO)) a mansioni dequalificanti con imposizione di orario di lavoro part-time;

il comportamento aziendale, da ascrivere alla fattispecie del mobbing, le aveva causato conseguenze sul piano della salute psico-fisica configuranti un danno biologico.

Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna della convenuta ad assegnarle l'inquadramento nella categoria A dal 1.1.1992, e nella categoria quadro o, in subordine, A/S dal 1.6.1995, ed a corrisponderle le conseguenti differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio, nonche' la condanna della convenuta a risarcirle il danno da dequalificazione professionale determinato, per il periodo fino al 31.7.2001, nella somma di lire 153.280.000, a risarcirle il danno biologico e patrimoniale per cure mediche determinato nella somma di lire 265.000.000, ed, infine, la condanna della convenuta a reintegrarla in mansioni adeguate al livello di inquadramento che venisse riconosciuto all'esito del giudizio.

La BU. UN. spa, si costituiva, contestando le deduzioni formulate nel ricorso, di cui chiedeva la reiezione.

Espletati i mezzi istruttori e disposta ctu medico legale, con sentenza 11.10.2005 l'adito Tribunale respingeva la domanda.

Con ricorso depositato in data 30.12.2005 la Bu. proponeva appello, insistendo nell'accoglimento delle proprie pretese.

La Bu. Un. spa, costituendosi chiedeva la reiezione dell'impugnazione. Con sentenza del 6 febbraio - 16 marzo 2007, la Corte d'appello di Torino rigettava il gravame.

Osservava a sostegno della decisione che non vi era stata alcuna dequalificazione anche se il graduale progressivo trasferimento degli uffici della Bu. Un. da (OMESSO) non poteva certo favorire un pieno utilizzo delle prestazioni dell'appellante, che aveva rifiutato lo spostamento nella nuova sede; ne' vi erano stati comportamenti vessatori, tali da arrecare danni alla professionalità ed all'integrità psico-fisica.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Bu.Ma. con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c..

Resiste la Bu. Un. spa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Bu. , denunciando violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e articoli 2103 e 2697 c.c., nonche' insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione, sostiene, innanzitutto, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che gravi sul lavoratore l'onere di fornire la prova del demansionamento subito.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2103 e 2087 c.c., sostiene che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la circostanza, secondo cui la Bu. Un. aveva trasferito la maggior parte dei propri uffici a (OMESSO), era idonea a giustificare il demansionamento inflittole.

Il ricorso, pur valutato nella sua duplice articolazione, e' infondato. Giova anzitutto chiarire che la Corte d'appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda della Bu. , ritenendo che alla stessa non spettasse la qualifica di quadro di AS, rivendicata per un rapporto lavorativo protrattosi dal (OMESSO) sino al (OMESSO), e che non potesse trovare accoglimento neanche la domanda di risarcimento dei danni da demansionamento o da mobbing. Nel pervenire a tale conclusione il Giudice d'appello ha osservato che il periodo lavorativo si poteva distinguere in due tempi: il primo corrente dal 1992 sino al 1995, nel quale la lavoratrice con la qualifica di B1 aveva svolto funzioni di segretaria della direzione tecnica; il secondo, corrente dal luglio 1996 sino alla cessazione del rapporto nel 2002, nel quale, dopo un breve periodo ancora di inquadramento nella categoria B1, aveva acquisito l'inquadramento nella categoria A sempre come segretaria di una nuova struttura, "la Di. Se. " .

E lì aveva sostanzialmente continuato a svolgere le medesime funzioni seppure caratterizzate da elementi di maggiore complessità rispetto al periodo precedente; ciò che aveva appunto giustificato la superiore qualifica di A ma non quella rivendicata di quadro o di AS, mancando la configurabilità di una attività di coordinamento e di responsabilità ed autonomia necessario per le qualifiche rivendicate.

Il Giudice d'appello ha in proposito esaminato partitamente le deposizioni dei testi escussi, rilevando, tra l'altro, che le dichiarazioni dell'ing. Ga. - che aveva si' assunto la responsabilità della divisione, ma risultava socio unitamente alla Bu. della Gl. Ma. 30. s.r.l., - si presentavano poco attendibili, stante la presenza di interessi comuni con la stessa ricorrente sul piano societario e commerciale, come, del resto, emergeva dal tenore delle dichiarazioni "infarcite di valutazioni altisonanti, spesso prive di significato ... tutte tese ad esaltare il ruolo dell'appellante tale da ricondurlo sostanzialmente alla funzione di vice direttore della stessa Se. , e quindi ben oltre le stesse allegazioni della Bu. " .

Non risultavano provati infine ne' il demansionamento ne' il mobbing, in quanto, tra l'altro, dopo il rifiuto del trasferimento a (OMESSO) vi era stato un accordo tra le parti in cui alla lavoratrice si era consentito di fruire per ragioni di salute di permessi anche retribuiti in misura maggiore rispetto agli altri dipendenti. Ne' infine si era dimostrato che la Bu. avesse subito alcun danno.

Trattasi - come emerge da quanto appena esposto - di valutazioni di merito - in seguito alle quali la Corte d'appello e' pervenuta alle contestate conclusioni, senza incorrere in alcuna delle denunciate violazioni, tenuto conto del consolidato orientamento di questa Corte in materia, secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, e' tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (ex plurimis, Cass. n. 8025/03; Cass. n. 12092/04).

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in euro 21,00, oltre euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA.